

STATUTO DELLA SOCIETA' "OPERE E INFRASTRUTTURE DELLA SARDEGNA S.r.l."

ART. 1 - DENOMINAZIONE

In attuazione dell'articolo 7 della legge della Regione Sardegna del 13 marzo 2018, n.8, è costituita una Società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, sotto la denominazione sociale:

"Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l." (di seguito "Società")

ART. 2 - SEDE

La Società, a socio unico, partecipata totalmente dalla Regione Sardegna, ha sede legale in Cagliari all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del c.c..

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese.

Non possono essere istituite filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza della Società.

ART. 3 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio del socio, per quel che riguarda i suoi rapporti con la Società, sarà quello comunicato dal socio stesso alla Società.

ART. 4 - DURATA

La durata della Società è stabilita al **31 dicembre 2033** e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

Al termine del primo triennio, ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 8 del 2018, il prosieguo dell'operatività della Società è subordinato all'approvazione dei risultati di gestione ed al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Giunta regionale con l'approvazione del piano industriale. Nel caso di mancata approvazione dei risultati di gestione e di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la Società è posta in liquidazione e le obbligazioni e le attività sono assunte dall'Assessorato competente in materia di lavori pubblici.

ART. 5 - OGGETTO SOCIALE

Nell'espletamento delle sue funzioni, la Società persegue l'obiettivo di accelerare la realizzazione di opere pubbliche di elevata rilevanza strategica o aventi carattere d'urgenza, di competenza e/o interesse regionale, individuate con delibera della

Giunta regionale, quali gli interventi di ripristino di opere pubbliche danneggiate da eventi calamitosi, gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, la realizzazione di infrastrutture per lo sviluppo sostenibile, di infrastrutturazione tecnologica, del risanamento ambientale, anche per interventi ricadenti su aree dichiarate di rilevante interesse nazionale, ai sensi della legge 11 novembre 2014 n.164.

La società svolge la propria attività esclusivamente nei confronti del socio unico secondo le modalità dell'*in house providing*, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia. In particolare il cento per cento del fatturato della Società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Regione Sardegna e ha per oggetto la realizzazione delle attività di cui all'art. 4 del D. Lgs 175/2016 a favore del socio unico, nei seguenti ambiti:

a) progettazione, costruzione, recupero, ristrutturazione, manutenzione, gestione e esercizio, anche in regime di concessione, vigilanza e coordinamento di lavori e di opere di competenza regionale, di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 8/2018, o di interesse regionale;

b) l'attività di *engineering*, comprese l'esecuzione di ricerche, studi di fattibilità, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, collaudi, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi d'impatto ambientale, coordinamenti esecutivi delle costruzioni;

c) la redazione di analisi territoriali, di studi ed indagini geotecniche connesse al sistema infrastrutturale;

d) la gestione di appalti di lavori e di servizi di ingegneria e architettura, connessi all'oggetto sociale;

e) lo svolgimento di tutte le attività inerenti, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto degli indirizzi strategici della Regione Sardegna.

La Società svolgerà, comunque, parte dei servizi tecnici e dei servizi di ingegneria e architettura attraverso soggetti esterni qualificati, sia pure nelle forme dell'evidenza pubblica, al fine di valorizzare al massimo il contributo specialistico delle libere professioni.

L'esecuzione delle attività affidate dal socio unico alla Società e i relativi rapporti economici sono disciplinati da specifiche convenzioni operative

stipulate tra la Società e il socio, nell'ambito di una convenzione quadro, approvata con apposita delibera della Giunta regionale, che definisce i principi generali relativi alla realizzazione delle attività, compresi i contenuti del controllo analogo.

La Società, in relazione alle attività dirette all'attuazione dell'oggetto sociale, è soggetta a poteri di direzione e controllo da parte della Regione Sardegna di tipo analogo a quelli che la stessa esercita sui propri servizi.

La Società dovrà svolgere la propria attività a favore del socio unico.

Per la realizzazione dell'oggetto sociale, la Società potrà avvalersi di provvidenze europee, nazionali e regionali, ricorrendo a finanziamenti, contributi, prestiti a breve, medio e lungo termine e concedendo, per lo scopo, ove richieste, garanzie ipotecarie su beni della Società.

La società non può acquistare o sottoscrivere quote del proprio capitale, né accettare quote in garanzia, nonché dare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote sociali.

ART. 6 - CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro **200.000,00**

(duecentomila virgola zero zero). Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

I futuri aumenti di capitale potranno essere liberati in denaro o con conferimenti in natura, e/o di crediti o di opere e servizi, secondo le decisioni che saranno adottate dai soci al momento della delibera di aumento, anche in deroga al disposto di cui all'art. 2464, comma 1 c.c..

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 bis e seguenti del c.c..

La decisione di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando non siano stati integralmente eseguiti i conferimenti precedentemente dovuti.

La quota appartenente alla Regione Sardegna non può essere inferiore al 100% del capitale sociale.

ART. 7 - TRASFERIBILITÀ DELLE PARTECIPAZIONI

La partecipazione non è trasferibile.

ART. 8 - ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 11, comma 9, del Decreto legislativo n. 175 del 2016, è previsto:

- il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento

dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

- il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 9 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un amministratore unico. L'amministratore unico è nominato a tempo determinato a seguito di procedura di evidenza pubblica tra persone in possesso di elevate competenze ed esperienza nelle attività di cui all'oggetto sociale e dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e, comunque, per non oltre tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato. L'incarico è rinnovabile una sola volta.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile. Si applicano inoltre i divieti e le cause di incompatibilità previsti dalla vigente normativa in materia di società a controllo pubblico e in particolare quelli previsti dal decreto legislativo n. 175 del 2016 e dal decreto legislativo n. 39 del

2013 e ss.mm.ii. In sede di costituzione della Società, l'amministratore unico è nominato dalla Giunta regionale, tra persone in possesso di elevate competenze ed esperienza nelle attività di cui all'oggetto sociale, con la stessa delibera che approva il presente Statuto.

ART. 10 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può pertanto compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli riservati all'assemblea. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati i limiti ai poteri dell'amministratore unico.

Possono essere nominati institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Il socio unico Regione Sardegna esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante poteri di controllo preventivo, concomitante e successivo superiori a quelli tipici del diritto societario. In ogni caso il socio unico ha diritto di acquisire dall'organo amministrativo tutte le informazioni e/o i documenti ritenuti necessari per l'esercizio del predetto control-

lo analogo e delle prerogative di socio e può esercitare poteri ispettivi e di controllo sul bilancio, sulla qualità dei servizi resi e sulle più rilevanti attività svolte dalla Società.

Nell'esercizio del controllo analogo, il socio unico Regione Sardegna autorizza in via preventiva le seguenti attività:

a) l'aggiornamento del Piano Industriale e dei piani finanziari;

b) l'assunzione di indebitamento a medio e lungo termine e, comunque, le operazioni che determinano un indebitamento superiore a euro 1.000.000=;

c) il rilascio di garanzia;

d) l'indizione di gare d'appalto di valore complessivo dell'investimento superiore ai limiti europei;

e) le variazioni contrattuali in corso di esecuzione di importo superiore al venti per cento. L'Amministratore Unico ha l'obbligo di inviare al socio una relazione semestrale sull'andamento economico e patrimoniale della Società.

ART. 11 - RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza della Società.

La rappresentanza della Società spetta anche agli

institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ART. 12 - DECISIONI DEI SOCI

Sono riservate alla competenza del socio unico le decisioni sulle materie previste dagli artt. 2479 e 2487 del codice civile.

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo, le decisioni del socio possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Possono pertanto essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto le decisioni del socio relative:

- a) all'approvazione dei bilanci preventivo, entro il 30 novembre, e consuntivo;
- b) alla distribuzione degli utili;
- c) alla nomina e alla revoca delle cariche sociali;
- d) alle materie riservate alla sua competenza dal presente statuto;
- e) agli argomenti che siano sottoposti alla sua approvazione dall'Amministratore Unico.

Nell'ipotesi di decisioni del socio adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, l'amministratore unico comu-

nica al socio il testo della decisione da adottare, fissando un termine, non inferiore a dieci giorni, entro il quale il socio deve far pervenire presso la sede sociale il proprio consenso alla stessa: la mancanza di risposta nel termine stabilito equivale ad astensione dall'esercizio del diritto di voto.

Le comunicazioni potranno avvenire con qualsiasi mezzo che dia sicurezza di ricezione e di provenienza della decisione.

Dovrà essere redatto apposito verbale, inserito nel libro delle decisioni dei soci da cui deve risultare l'argomento oggetto di decisione, le risultanze della decisione e, su richiesta del socio unico stesso, l'indicazione del motivo della propria decisione. Copia del verbale deve essere trasmessa al socio unico.

ART. 13 - ASSEMBLEA

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dalle presenti norme di funzionamento, oppure quando lo richiede l'amministratore o il socio unico, le decisioni del socio devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo ammi-

nistrativo anche fuori dalla sede sociale purché in Sardegna.

In caso di impossibilità dell'amministratore unico o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo o anche dal socio.

L'assemblea viene convocata con avviso ricevuto almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare ed eventualmente il luogo, il giorno e l'ora della seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve esser dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, o il Notaio nei casi previsti dalla legge, che prov-

vederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente. In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'amministratore unico e l'organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Ove l'amministratore unico o l'organo di controllo, non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti sociali, nella quale dichiarino di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Il Socio può farsi rappresentare in assemblea, compresa quella totalitaria, anche da non socio e la relativa documentazione è conservata agli atti sociali. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la sua seconda eventuale convocazione. È ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Qualora, per problemi di orario, non risulti esaurita la discussione sopra tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'assemblea può stabilire un rinvio a non oltre tre giorni per la prosecuzione della riunione. In questo caso l'amministratore unico è esonerato dall'effettuare nuove formalità di convocazione.

Anche in caso di rinvio si osservano i *quorum* costitutivi e deliberativi di cui in appresso.

L'assemblea, sia in prima che in seconda

convocazione, delibera con il voto favorevole dell'unico socio.

ART. 14 - ESERCIZIO SOCIALE - APPROVAZIONE DEL BILANCIO - UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a sensi di legge.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale **ovvero entro centottanta giorni**, quando, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività esercitate dalla società.

Dagli utili dell'esercizio è prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Eventuali ulteriori utili, in considerazione dell'assenza di finalità lucrative della Società e del perseguimento del pareggio di bilancio, sono reinvestiti ai fini dell'autofinanziamento della Società mediante imputazione a riserva straordinaria.

ART. 15 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'organo di controllo è costituito da un sindaco unico, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero competente.

Si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

Il sindaco unico è nominato e opera a norma di legge e dura in carica per tre esercizi.

La revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco unico.

ART. 16 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione precisando i criteri in base ai quali quest'ultima deve svolgersi e nomina un liquidatore, cui spetta la rappresentanza della società, determinandone i poteri ed il compenso.

ART. 17 - SOCIO UNICO

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio l'amministratore provvede agli adempimenti previsti dall'art. 2470 c.c..

L'unico socio, o colui che cessa di essere tale, può provvedere alla pubblicità prevista nel comma

precedente.

Negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato se la società ha un unico socio.

I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle decisioni degli amministratori o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2464 c.c. o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470 c.c..

ART. 18 - CONTROLLO DA PARTE DELLA REGIONE SARDEGNA

Alla Regione Sardegna spettano i poteri ispettivi e di controllo sulla Società analoghi a quelli svolti dalla stessa Regione sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della Società.

Il controllo analogo è eseguito da una Direzione generale dell'Amministrazione regionale, individuata con delibera di Giunta.

I contenuti e le modalità di svolgimento di detto controllo sono definiti nella convenzione quadro di cui all'art. 5 sulla base delle direttive generali stabilite dalla Giunta regionale.

L'amministratore unico, ove ne venga richiesto, è tenuto a fornire debita informativa alla Giunta Regionale relativamente a qualsiasi attività svolta dalla società.

ART. 19 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del codice civile e le altre disposizioni normative vigenti in materia.